*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 112° — Numero 27

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 2 febbraio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1970.
**Conferma del presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, nonchè l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il proprio decreto in data 22 agosto 1966, con il quale l'avv. Urbano Cioccetti è stato nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Ritenuto che si rende necessario procedere, per decorso quadriennio, al rinnovo della carica;

Vista la designazione effettuata ai sensi di legge dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con telegramma n. 4017/4780 del 31 ottobre 1970;

Decreta:

L'avv. Urbano Cioccetti è confermato presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1970

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(476)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1970.
**Sostituzione di membri di comitati provinciali I.N.A.M.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968; 14 febbraio 1968; 5 marzo 1968; 30 maggio 1968; 7 ottobre 1969 con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1970 con il quale è stato sostituito un componente del comitato provinciale I.N.A.M. di Vercelli, dimissionario;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità delle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, i signori:

*Comitato provinciale di Agrigento*:

Russo Gerlando in sostituzione di Burgio Pietro, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

Siracusa Antonio in sostituzione di Capizzi Eduardo, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

*Comitato provinciale di Arezzo*:

Bianconi Bianco in sostituzione di Stocchi Ezio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

*Comitato provinciale di Ascoli Piceno*:

Presti Husson da Camara Augusto in sostituzione di Pierucci Stanislao, deceduto, in rappresentanza dell'ordine dei medici.

*Comitato provinciale di Asti*:

Ghia Viviano in sostituzione di Parigi Cesare, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine dei medici.

*Comitato provinciale di Belluno*:

Rossi Pietro in sostituzione di Dal Magro Luigi, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio.

*Comitato provinciale di Caltanissetta*:

Petix Giovanni in sostituzione di Papa Gioacchino, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine dei medici.

*Comitato provinciale di Campobasso*:

Fidotti Ermete in sostituzione di Primiano Giovanni, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Rosso Enrico in sostituzione di Verde Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

*Comitato provinciale di Cosenza*:

Russo Giovanni in sostituzione di Marino Luigi, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio;

Catalano Antonio in sostituzione di Caputo Giuseppe, deceduto, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Palmisani Domenico in sostituzione di Cavani Bruno, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

*Comitato provinciale di Imperia*:

Zoppolato Arturo in sostituzione di Guglielmo Marini, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

*Comitato provinciale di La Spezia*:

Gerali Egidio in sostituzione di Barbagallo Giacomo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio.

*Comitato provinciale di Lecce*:

Congedo Carlo in sostituzione di Manca Bibi Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e assicurazione.

*Comitato provinciale di Macerata*:

Moretti Oreste in sostituzione di Salomoni Giuseppe, deceduto, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

*Comitato provinciale di Matera*:

Del Fabbro Claudio in sostituzione di Zaccherini Francesco, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

*Comitato provinciale di Padova*:

Cannarsi Emilio in sostituzione di Maragno Arturo, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

*Comitato provinciale di Parma*:

Frati Francesco in sostituzione di Paolo Ficai, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

*Comitato provinciale di Reggio Emilia*:

Baldini James in sostituzione di Aride Bartoli, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Scappi Giuliano in sostituzione di Simonazzi Giovanni, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Boni Sergio in sostituzione di Reverberi William, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e assicurazione.

*Comitato provinciale di Savona*:

Tracchi Teobaldo in sostituzione di Magliotto Armando, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Imovigli Santo in sostituzione di Viazzi Pietro, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio.

*Comitato provinciale di Siracusa*:

Puleo Salvatore in sostituzione di Inturri Sebastiano, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

Pellegrini De Vera Maurizio in sostituzione di Vicini Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

*Comitato provinciale di Terni*:

Granati Nazzareno in sostituzione di Marozzo Ugo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio;

Danielli Bruno in sostituzione di Franco Cerri, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine dei medici.

*Comitato provinciale di Udine*:

Bulligan Bruno in sostituzione di Grillo Ermanno, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

*Comitato provinciale di Vercelli*:

Rondano Leandro in sostituzione di Carenzo Pietro, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine dei medici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1970

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(411)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1970.

**Approvazione del regolamento comunale di Terni per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Piediluco.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del codice della navigazione, approvato con regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Piediluco antistante l'abitato comunale adottato con le deliberazioni consiliari n. 402 in data 28 luglio 1969 e n. 230 in data 20 aprile 1970;

Decreta:

*Articolo unico*

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del Lago di Piediluco antistante l'abitato comunale, adottato con le deliberazioni consiliari n. 402 del 28 luglio 1969 e n. 230 del 20 aprile 1970.

Roma, addì 21 dicembre 1970

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
VIGLIANESI

*Il Ministro per l'interno*
RESTIVO

COMUNE DI TERNI

**Regolamento per la disciplina dei natanti sulle acque del lago di Piediluco antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali.**

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna sono tenuti alla osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera dell'intero perimetro del lago entro m. 100 dalla riva la velocità di navigazione non può superare i 10 Km/h, per qualsiasi tipo di imbarcazione a motore ed adibita a qualsiasi uso.

Fuori della fascia costiera la velocità consentita per i natanti a motore fuoribordo superiore a 10 CV. e entrobordo superiore a 20 CV. è la seguente:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) nei giorni festivi, dall'alba al tramonto . . . | km/h | 30 |
| *b*) nei giorni feriali, dall'alba al tramonto . . . | » | 40 |
| *c*) nelle ore notturne di qualsiasi giorno . . . . | » | 30 |

Art. 3.

E' riservata al Sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 i natanti della polizia, della guardia di finanza e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che in conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 e soltanto nelle ore previste da detto articolo.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento deve comunque essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

E' esclusa la conciliazione immediata mediante oblazioni nelle mani dell'agente accertatore della contravvenzione.

Roma, addì 21 dicembre 1970.

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
VIGLIANESI

*Il Ministro per l'interno*
RESTIVO

(572)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1970.

**Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di medico-scolastico generico di ruolo presso i comuni, i consorzi di comuni e le provincie.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Considerata la necessità di stabilire a norma dell'art. 18, ultimo comma, del citato regolamento il programma particolareggiato per le singole prove per i concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo;

Sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato programma particolareggiato delle prove di esame per i concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo presso i comuni, i consorzi di comuni e le provincie;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1970

*Il Ministro*: MARIOTTI

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO DELLE PROVE DI ESAME

(art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518)

1. PROVA PRATICA

*Esame clinico-pediatrico di un infermo*

Raccolta dei dati anamnestici. Rilevazione dei dati antropometrici e definizione della situazione auxologica.

Esame obiettivo e condizione dei singoli organi ed apparati. Stato di nutrizione.

Indicazioni circa eventuali indagini specialistiche da praticare od esami da richiedere al laboratorio per l'accertamento della forma morbosa.

Deduzioni diagnostiche.

Indicazioni riguardanti le terapie medicamentose, dietetiche, climatiche consigliabili.

2. PROVE SCRITTE

A) *Etiologia; epidemiologia; diagnosi e profilassi delle malattie infettive, di quelle parassitarie e di quelle di origine alimentare; accertamenti di medicina preventiva; patologia infantile; fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico; elementi di diagnostica delle malattie ed anomalie degli organi di senso e dell'apparato dentario.*

Concetto di endemia, epidemia, pandemia. Serbatoi degli agenti infettivi e sorgenti di infezione. Portatori, veicoli e vettori degli agenti infettivi. Modi di diffusione degli agenti infettivi e di ingresso nell'organismo.

Condizioni individuali e sociali favorenti l'infezione.

I fenomeni immunitari. Profilassi delle malattie infettive, diretta ed indiretta. Immuno e chemio-profilassi.

Etiologia, epidemiologia, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie: morbillo, varicella, rosolia, scarlattina, pertosse, parotite epidemica, difterite, tetano, rabbia, influenza ed altre malattie virali dell'apparato respiratorio, poliomielite, epatite epidemica, salmonellosi, malattia reumatica, ossiurosi, idatidosi ed altre teniasi, pediculosi, tigne, botulismo, tossinfezioni da salmonelle e da stafilococchi enterotossici, trichinosi.

*Accertamenti di medicina preventiva.* Riconoscimento delle deviazioni morfologiche dell'apparato di sostegno. Indagini radiologiche, schermografiche, elettrocardiografiche. Prova tubercolinica.

*Patologia infantile.* Malformazioni congenite, anomalie costituzionali e stati diatesici. Aberrazioni cromosomiche.

Stati di malnutrizione e lesioni organiche provocate dalla malnutrizione. Avitaminosi ed ipervitaminosi.

Sindromi da ipofunzione, iperfunzione e disfunzione delle ghiandole a secrezione interna. Iperplasia timica.

Anemie.

Patologia allergica in relazione ai diversi agenti etiologici Malattia da siero.

Cardiopatie congenite ed acquisite.

Vegetazioni adenoidi. Ipertrofia tonsillare. Tonsilliti.

Criptorchidismo ed ectopie testicolari. Fimosi.

Malattie convulsivanti. Epilessia.

Infortunistica infantile. Avvelenamenti. Traumi. Ustioni. Annegamenti. Colpo di sole.

*Fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico.* Disauxie ed auxopatie. Le pubertà precoci e ritardate.

Esiti di rachitismo. Paramorfismi e dismorfismi.

Ritardo psichico. Insufficienza mentale e sua classificazione. Tics. Balbuzie. Turbe del carattere e della condotta.

*Elementi di diagnostica delle malattie e anomalie degli organi di senso e dell'apparato dentario.* Le ametropie. Lo strabismo. Tecniche per la misurazione del « visus ».

Sordità. Ipoacusia. Audiometria individuale e collettiva.

La balbuzie e le dislalie funzionali ed organiche.

Le malocclusioni. Le irregolarità di forma e di posizione dei singoli denti. La carie dentaria.

B) *Igiene generale e igiene speciale della scuola e dello scolaro.*

Parte I. *Igiene generale*

Acqua potabile: provvista e distribuzione. Criteri per il giudizio di potabilità.

Alimentazione: bisogni alimentari dell'organismo. Razione alimentare in rapporto alle condizioni individuali. Composizione e valore nutritivo dei principi alimentari. Tabelle dietetiche. Le vitamine. Il latte e i suoi derivati. Principali metodi di risanamento del latte.

Principi generali sull'illuminazione, riscaldamento e ventilazione degli ambienti. Alterazioni dell'aria confinata.

Igiene della persona e del vestiario.

Parte II. — *Igiene speciale della scuola e dello scolaro*

Edificio scolastico, aule, refettori, ambulatori, palestre, piscine ed altri locali accessori: requisiti igienici e particolarità costruttive.

Il banco e gli altri arredi scolastici.

Leggi della crescenza fisiologica e controllo dello sviluppo fisico e psichico.

Condizioni che favoriscono la diffusione delle malattie infettive e parassitarie nell'ambiente scolastico.

Esigenze fisiologiche e rendimento scolastico. La fatica mentale: gli orari ed i programmi scolastici.

Esigenze igieniche dell'educazione fisica e dello sport scolastico.

3. PROVA ORALE

A) *Nozioni di clinica e patologia pediatrica.*

B) *Le materie delle prove scritte.*

C) *Ginnastica correttiva; educazione fisica e sport; assistenza parascolastica; educazione sanitaria.*

La ginnastica correttiva ed i suoi campi di applicazione. Generalità sulle fasi ed i tempi di trattamento. Principali tipi di esercizi attivi e passivi ed attrezzi comunemente impiegati.

L'educazione fisica scolastica e necessità del suo adattamento al sesso ed alle varie fasi della crescenza.

Controllo sanitario sulla attività ginnico-sportiva.

Servizi ricreativi parascolastici per l'infanzia e l'adolescenza. Le colonie estive di vacanza: criteri di selezione e requisiti di ammissione dei minori e del personale di assistenza; scelta del tipo di colonia adatto alle condizioni individuali; organizzazione, funzionamento igienico-sanitario.

I campeggi.

La refezione scolastica: finalità, caratteristiche e contenuto. Esigenze igieniche dei locali e delle attrezzature.

L'educazione sanitaria nella scuola: suoi scopi e contenuto; sussidi tecnici per la sua attuazione; dimostrazioni pratiche; aspetti psico-pedagogici e metodi da seguire in relazione all'età degli scolari.

D) *Legislazione sanitaria italiana con particolare riguardo a quella relativa ai servizi di medicina scolastica; conoscenza dei programmi didattici per la parte attinente all'igiene; elementi di legislazione scolastica con particolare riguardo alla scuola dell'obbligo ed all'assistenza scolastica.*

Ordinamento del Ministero della sanità (Amministrazione centrale e periferica).

Ordinamento sanitario ed assistenziale degli enti locali territoriali (regioni a statuto speciale ed ordinario, provincie, comuni, consorzi sanitari).

Disciplina legislativa dei servizi di medicina scolastica.

L'igiene nei programmi scolastici delle scuole primarie e secondarie.

Legislazione sulla frequenza scolastica obbligatoria. Patronati scolastici.

E) *Nozioni di statistica demografica ed in particolare di statistica sanitaria.*

Movimento naturale della popolazione (natalità, nati, mortalità, mortalità generale, mortalità speciale).

Morbosità. Letalità. Mortalità infantile. Mortalità perinatale. Mortalità specifica secondo le cause di morte.

(573)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1970.

**Nomina di componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina. aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, la irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1969, con cui ai sensi dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, numero 504 è stato costituito il consiglio d'amministrazione del detto ente per il quadriennio decorrente dalla stessa data;

Visto il decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, con cui il sig. Giorgio Bondi è stato nominato componente del citato consiglio d'amministrazione quale delegato del presidente dell'amministrazione provinciale di Arezzo;

Vista la lettera n. 8969 del 25 novembre 1970, con cui il presidente dell'amministrazione provinciale di Arezzo ha designato il sig. Mario Caneschi quale suo delegato nel detto consiglio d'amministrazione, in sostituzione del sig. Giorgio Bondi dimissionario;

Vista altresì la delibera in data 29 ottobre 1970, con cui il presidente dell'amministrazione provinciale di Siena ha delegato a far parte del consiglio medesimo il sig. Peris Brogi, in sostituzione del sig. Dante Gistri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del quadriennio 18 aprile 1969-17 aprile 1973 sono nominati componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, i signori:

Caneschi Mario, quale delegato del presidente dell'amministrazione provinciale di Arezzo e in sostituzione del sig. Giorgio Bondi;

Brogi Peris, quale delegato del presidente dell'amministrazione provinciale di Siena e in sostituzione del sig. Dante Gistri.

Roma, addì 28 dicembre 1970

*Il Ministro*: NATALI

(480)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1970.

**Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ribordone.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L.;

Vista la domanda in data 8 dicembre 1964, con la quale il comune di Ribordone (Torino) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo dell'impresa elettrica comunale, giusta delibera della giunta comunale n. 47 del 4 dicembre 1964;

Vista la delibera n. 22 del 2 agosto 1970 munita del visto di esecutività del prefetto di Torino in data 1° settembre 1970, con la quale il consiglio comunale di Ribordone ha rinunciato alla domanda di concessione e chiesto il trasferimento all'E.N.E.L. dell'impresa elettrica comunale;

Vista l'istanza in data 30 novembre 1970, con la quale il sindaco del comune di Ribordone, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Ribordone rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa elettrica del comune di Ribordone (Torino).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti

giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Torino o di un funzionario della intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 29 dicembre 1970

*Il Ministro*: GAVA

(434)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1970.

**Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Valfloriana.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L.;

Vista la domanda in data 5 dicembre 1964, con la quale il comune di Valfloriana (Trento) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo dell'impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 24/c del 22 novembre 1964;

Vista la delibera n. 31 del 13 settembre 1969, approvata dalla giunta provinciale di Trento in data 6 novembre 1969, con la quale il consiglio comunale di Valfloriana ha tra l'altro, deliberato di dare mandato al sindaco di predisporre quanto necessario per il trasferimento all'E.N.E.L. dell'impresa elettrica comunale;

Vista la nota 1985 in data 19 novembre 1970, con la quale il sindaco del comune di Valfloriana, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha chiesto a questo Ministero di ritenere annullata la domanda di concessione citata e di voler disporre il trasferimento all'E.N.E.L. dell'impresa elettrica comunale;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Valfloriana rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Valfloriana (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 29 dicembre 1970

*Il Ministro*: GAVA

(435)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

**Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Toscana ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 614.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto in particolare l'art. 6 della citata legge n. 614, il quale dopo aver previsto, al primo comma, finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative turistiche, stabilisce, al terzo comma, che alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto n. 251171 in data 19 gennaio 1968 con il quale sono stati ammessi ad effettuare le operazioni di cui agli articoli 6 e 12 della richiamata legge n. 614, fra gli altri, gli Istituti di credito fondiario già autorizzati a concedere i mutui ai sensi della legge 15 febbraio 1962, n. 68, e successive integrazioni;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, n. 822, l'Istituto di credito fondiario della Toscana è stato eretto in ente morale ed autorizzato ad effettuare operazioni di credito fondiario;

Considerato che anche il predetto istituto può essere autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla ripetuta legge n. 614;

Ritenuta la necessità di concedere la predetta autorizzazione con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario della Toscana è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614;

Art. 2.

L'intervento dell'Istituto di credito fondiario della Toscana nelle operazioni creditizie contemplate dagli articoli 6 e 12 della predetta legge n. 614 è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite per l'Istituto stesso da norme legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1970

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

(507)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede legale in Roma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da impiegarsi per le forme collettive, presentata dalla società per azioni Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede legale in Roma:

Tariffa A.I.L., per garantire in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(478)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede legale in Torino.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « S.A.I. - Società assicuratrice industriale », con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, da applicare per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e relative condizioni di polizza, da applicare per le forme collettive, presentate dalla società per azioni « S.A.I. Società assicuratrice industriale », con sede legale in Torino:

Tariffa n. 35, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa n. 38, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa n. 26, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale adeguabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 31 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(436)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, da impiegarsi per le forme collettive, presentate dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », con sede legale in Firenze.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Fondiaria Vita » - compagnia di assicurazioni, con sede legale in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, da applicare per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, da applicare per le forme collettive, presentate dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », compagnia di assicurazioni, con sede legale in Firenze:

Tariffa 32/1, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale o permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 31/1, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale o permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 21/1, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato e in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 31 dicembre 1970

(410) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1971.

**Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « L'Elettrica, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Albosaggia.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687.127 in data 26 febbraio 1964 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L. ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « L'Elettrica, Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Albosaggia (Sondrio);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1967 e 1968, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Bergamo, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1967 e 1968 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « L'Elettrica, Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Albosaggia (Sondrio), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « L'Elettrica, Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Albosaggia (Sondrio), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « L'Elettrica, Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Albosaggia (Sondrio), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1971

*Il Ministro*: GAVA

(514)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

**Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Bologna.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci, e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Bologna;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bologna, approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1959;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, formulate con deliberazione 16 novembre 1970, n. 533;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bologna, per l'anno 1971, è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1. Boari dott. Franco;
2. Vancini dott. Giuliano;
3. Adani dott. Giorgio;
4. Brini dott. Rino;
5. Palmieri sig. Dante;
6. Ponti cav. Spero;
7. Zanetti cav. uff. Arturo.

*Membri supplenti*:

1. Jovi dott. Giancarlo;
2. Lodi cav. Amilcare;
3. Monti sig. Adolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

*Il Ministro*: GAVA

(512)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

**Rinnovo della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Reggio Emilia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1962, con il quale il consorzio provinciale frutticoltori di Reggio Emilia è stato trasformato in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione delle lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1964, con il quale è stata nominata la commissione amministratrice di detto consorzio;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1967, con il quale è stata rinnovata la commissione medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere per il periodo 6 luglio 1970-6 luglio 1973, al rinnovo della commissione in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Reggio Emilia:

*a*) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Modena;

*b*) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia;

*c*) il dott. Carlo Salvioli Mariani, il dott. Alessandro Magnanini e il p.a. Guelfo Benzi, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

*d*) il sig. Raibello Alberti, il sig. Vincenzo Bertozzi ed il geom Giuseppe Cavalcabue, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

*e*) il sig. Ugo Scaltriti, il sig. Silvio Corradini ed il sig. Bruno Gobetti, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

*f*) il dott. Tommaso Favali ed il p.a. Emilio Barchi, tecnici agricoli designati rispettivamente dal consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Reggio Emilia.

Art. 2.

Il dott. Carlo Salvioli Mariani e il sig. Reibello Alberti sono confermati rispettivamente, presidente e vice presidente del consorzio predetto.

Roma, addì 4 gennaio 1971

*Il Ministro*: NATALI

**(510)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

**Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1967 con il quale il rag. Cipriano Zavanella venne confermato sindaco del predetto Monte;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

L'avv. Giorgio Ambrosoli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, con sede in Milano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1971

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

**(515)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Maenza.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 novembre 1965, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e la zona sottostante la via di Circonvallazione site nell'ambito del territorio comunale di Maenza;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Maenza;

Considerato che le opposizioni presentate, a termine di legge dal sindaco di Maenza e da un gruppo di cittadini avverso la predetta proposta di vincolo, sono state respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la parte nord, est e sud dello abitato di Maenza, comprendente il bel castello baronale, la chiesa, antiche costruzioni, il tutto avente un notevole valore estetico e tradizionale; visto che l'abitato, posto sopra un colle olivato, forma col verde sottostante un suggestivo quadro naturale di rilevante bellezza. Visto inoltre che il Belvedere, il mercato coperto, le strade e particolarmente la via di Circonvallazione costituiscono punti di visuale che offrono, data la loro particolare posizione, vastissimi panorami verso la cittadina, il piano sottostante e la bella valle dell'Amaseno;

Decreta:

L'abitato del comune di Maenza e la zona sottostante la via di Circonvallazione ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed

è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

*a*) la zona est dell'abitato compresa tra la via di Circonvallazione, partendo dall'altezza della particella catastale 40 della sezione urbana, seguendo, poi, attraverso la via dei Villici, via dello Scoglio, via Cesare. Battisti, particella catastale 238, piazza Leone XIII, via Colorito, piazza del Duomo, via Risorgimento, particelle catastali 352-398 della sezione urbana, indi particelle catastali 123 e 657 fino alla via di Circonvallazione.

*b*) la strada di Circonvallazione ed una fascia ad esse sottostante che, partendo dall'incrocio della comunale Olino Travella con la Circonvallazione, comprende le aree sottostanti per una profondità a valle di ml. 40 (quaranta) intorno all'abitato e ml. 50 (cinquanta) dell'imbocco delle visuali S. Reparata-Madonna, di Loreto fino al ml. 50 (cinquanta) dall'imbocco della comunale di Maenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curera che il comune di Maenza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusto l'art. 14 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina**

Oggi, 27 novembre 1965, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) MAENZA - Abitato e zona sottostante la via di Circonvallazione - Vincolo d'insieme.

(*Omissis*).

La commissione propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte est, nord e sud dell'abitato di Maenza e le zone sottostanti la via di Circonvallazione, comprese entro la seguente delimitazione:

*a*) la zona est dell'abitato, compresa tra la via di Circonvallazione, partendo dall'altezza della particella catastale 40 della sezione urbana, seguendo, poi, attraverso la via dei Villici, via lo Scoglio, via Cesare Battisti, particella catastale 238, piazza Leone XIII, via Colorito, piazza del Duomo, via Risorgimento, particelle catastali 352 e 398 della sezione urbana, indi particelle catastali 123 e 657 fino alla via di Circonvallazione.

*b*) la strada di Circonvallazione ed una fascia ad essa sottostante che, partendo dall'incrocio della comunale Olino Travella con la Circonvallazione, comprende le aree sottostanti per una profondità a valle di ml. 40 (quaranta) intorno all'abitato e ml. 50 (cinquanta) dall'imbocco delle visuali S. Reparata-Madonna di Loreto fino a ml. 50 (cinquanta) dall'imbocco della comunale di Maenza.

(*Omissis*).

**(620)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1971.

**Nomina del segretario generale dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 494, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, ed è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 16 del predetto statuto;

Vista la lettera n. 6105 in data 14 dicembre 1970 del presidente dell'ente e la deliberazione 5 dicembre 1970 della giunta esecutiva, concernenti la proposta di nomina del dott. Giampaolo Minardi a segretario generale dell'ente stesso;

Decreta:

Il dott. Giampaolo Minardi è nominato, a decorrere dal 1° gennaio 1971, segretario generale dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1971

*Il Ministro*: GAVA

**(479)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, e sua messa in liquidazione coatta.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Napoli, in amministrazione straordinaria, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Napoli, in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1971

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

**(1097)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 6 ottobre 1970, n. 323, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituito da porzione di alveo abbandonato dell'ex scolo acque piovane, in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *E*, al foglio n. 6, mappale 317 ½ della superficie di mq. 620 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 3 ottobre 1964 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(526)

### Variante al piano regolatore generale di Vicenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1971, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 1, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Vicenza per la costruzione della « Penitenzieria » della basilica di Monte Berico.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 marzo 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(527)

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Rettifica di precedente decreto di concessione di ricompensa al valor militare « alla memoria »

*Decreto presidenziale* 23 *luglio* 1970
*registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *settembre* 1970
*registro n.* 25 *Difesa, foglio n.* 244

Il decreto presidenziale del 21 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1969, registro n. 26 Difesa, foglio n. 147 e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1969, dispensa 45, pagina 5081, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della medaglia d'oro al valor militare *« alla memoria »* per attività partigiana in favore di Grunet Olivier, come segue:

da Grunet Olivier
in Guinet Olivier.

(576)

### Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

*Decreto presidenziale* 28 *ottobre* 1970
*registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *dicembre* 1970
*registro n.* 34, *foglio n.* 230

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1945, registro n. 1 Guerra, foglio n. 170 (B. U. 1945, dispensa 9, pagina 772):

Bardia Clemente, classe 1922, da Lanzada (Sondrio), fante 67° Reggimento fanteria motorizzato. Il cognome è: Bardea.

Regio decreto 3 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1926, registro n. 11 Guerra, foglio n. 21 (B.U. 1926, dispensa 32, pagina 2044):

Inserral Sebastiano, da Catania, tenente 6° Reggimento genio. Il cognome è: Inserra.

Decreto presidenziale 13 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1949, registro n. 13 Difesa, foglio n. 248 (B.U. 1949, dispensa 11, pagina 1727):

Ronzoni Ludovico, da Cavernago (Bergamo), classe 1910, fante 54° Reggimento fanteria. Il nome è: Lodovico; il luogo di nascita è: Calcinate (Bergamo).

(577)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, il comune di Montoro Superiore (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.487.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(805)

### Autorizzazione al comune di Mirabella Eclano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, il comune di Mirabella Eclano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.540.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(806)

### Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.298.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(807)

### Autorizzazione al comune di Pratola Serra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Pratola Serra (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.443.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(808)

### Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Parolise (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.673.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(809)

### Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Praiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.545.555 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(810)

### Autorizzazione al comune di Palma Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1971, il comune di Palma Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.524.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(811)

**Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Raviscanina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.918.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(812)

**Autorizzazione al comune di Roccamonfina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Roccamonfina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.595.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(813)

**Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.468.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(814)

**Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Ricigliano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.333.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(815)

**Autorizzazione al comune di Rocca Pia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Rocca Pia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.640.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(816)

**Autorizzazione al comune di Rodi Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Rodi Milici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.378.027, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(817)

**Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Salza Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.949.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(818)

**Autorizzazione al comune di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.562.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(819)

**Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Summonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.230.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(820)

**Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1971, il comune di Salara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.739.949, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(821)

**Autorizzazione al comune di Silius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Silius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.117.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(822)

**Autorizzazione al comune di Siamanna Siapiccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Siamanna Siapiccia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 637.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(823)

**Autorizzazione al comune di Settimo San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Settimo San Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.505.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(824)

**Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Candida (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.019.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(932)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1970, al registro n. 16, foglio n. 319, è dichiarato inammissibile per mancanza di provvedimento impugnabile, il ricorso proposto in data 2 aprile 1969 dal sig. Santini Otello, impiegato del ruolo ad esaurimento della carriera ausiliaria istituito per i servizi dell'alimentazione dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, avverso il mancato inquadramento nei ruoli organici di cui all'art. 3 della citata legge.

**(614)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1970, al registro n 16, foglio n. 133 è dichiarato inammissibile, per mancanza di provvedimento impugnabile, il ricorso proposto in data 2 aprile 1969 dal sig. Marimpietri Alarico, impiegato del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva istituito per i servizi dell'alimentazione dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, avverso il mancato inquadramento nei ruoli organici di cui all'art. 3 della citata legge.

**(615)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1970, al registro n. 16, foglio n. 323, è dichiarato inammissibile per mancanza di provvedimento impugnabile, il ricorso proposto in data 2 aprile 1969 dal sig. Fiorio Agostino, impiegato del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva istituito per i servizi dell'alimentazione dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, avverso il mancato inquadramento nei ruoli organici di cui all'art. 3 della citata legge.

**(616)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 6 giugno 1970, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 3628 - Restituzioni per il periodo dal 23 gennaio 1970 al 31 gennaio 1970 leggere la voce di tariffa in corrispondenza di frumento tenero e frumento segalato « 10.01 A » anzichè « 11.01 A » e la voce di tariffa in corrispondenza di frumento duro « 10.01 B » anzichè « 11.01 B ».

**(529)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 28 gennaio 1971, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Napoli, e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

L'avv. Giuseppe d'Orso è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Ugo Fienga, dott. Mario Oriolo e dott. Roberto Sanseverino sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Napoli, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

*Il Governatore*: CARLI

**(1098)**

## PREFETTURA DI GORIZIA

### Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Radetti Giuseppe intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio n. 11419/633/3 datato 16 marzo 1936 e precisamente da Radetti a Radetič;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome di Radetti Giuseppe, nato a Duino Aurisina il 10 marzo 1907 e residente a Jamiano (Doberdò del Lago) è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di Radetič.

Con la presente determinazione viene restituito nella forma originaria il cognome dei seguenti membri della famiglia:

Pettelin Vittoria, nata a Doberdò del Lago il 21 ottobre 1909, moglie;

Radetti Emilia, nata a Duino-Aurisina il 20 gennaio 1933, figlia;

Radetti Maria, nata a Duino-Aurisina il 24 gennaio 1935, figlia;

Radetti Francesco, nato a Duino-Aurisina il 5 marzo 1940, figlio;

Radetti Luciano, nato a Duino-Aurisina il 6 marzo 1939, figlio;

Radetti Vittoria, nata a Duino-Aurisina il 4 maggio 1941, figlia;

Radetti Emilio, nato a Duino-Aurisina il 28 giugno 1944, figlio;

Radetti Marta, nata a Duino-Aurisina il 24 settembre 1947, figlia;

Radetti Milena, nata a Duino-Aurisina l'8 ottobre 1948, figlia;

Radetti Bernarda, nata a Duino-Aurisina il 21 maggio 1952, figlia.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Doberdò del Lago sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 8 gennaio 1971

*Il prefetto*: SGANGA

**(581)**

# CONCORSI ED ESAMI

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2516 prot. n. 1772 in data 16 febbraio 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso emarginato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero dellà sanità con nota n. 300.VIII.11.13.C/259 in data 31 luglio 1970, dalla prefettura di Bologna con nota n. 3689/13.9 Gab. in data 17 settembre 1970 e dall'ordine dei medici chirurghi di Bologna con nota n. 1469/M.DP/cg in data 8 ottobre 1969;

Vista la terna proposta dal collegio delle ostetriche di Bologna di cui alla nota di quest'ultimo n. 9308/70 in data 28 settembre 1970;

Vista la segnalazione fatta dal comune di Vergato, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, di cui alla deliberazione n. 276 in data 30 ottobre 1970;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1968, è così costituita:

*Presidente*:

Messale dott. Pasqualino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Membri*:

Colacchio dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Musi dott. Pietro Soccorso, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Orlandi prof. Camillo, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Valenti prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale di Imola;

Frittelli Maria, ostetrica condotta del comune di Castelmaggiore.

Le funzioni di segretario saranno espletate dalla dottoressa Rosa Lomastro, funzionario amministrativo dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio del comune interessato.

Bologna, addì 11 gennaio 1971

*Il medico provinciale*: MARENZI

(583)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Catania**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3762 del 31 luglio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di veterinario condotto vacante presso il comune di Catania alla data del 30 novembre 1966;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità numero 682 del 20 gennaio 1970, con il quale è stata costituita, a norma della legge regionale 19 novembre 1966, n. 27, la commissione giudicatrice del concorso anzidetto, nonché il decreto n. 765 dell'11 giugno 1970, con il quale è stato sostituito il segretario della commissione stessa;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Farruggia Giuseppe . . . . . . . punti 56,718
2. Cavallaro Giuseppe . . . . . . . » 52,532
3. Castiglione Francesco . . . . . . » 47,277
4. Puglisi Orazio . . . . . . . . » 43,866
5. Monisteri Giovanni . . . . . . . » 43,207

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, all'albo della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 8 gennaio 1971

*Il veterinario provinciale*: BONGIARDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Catania alla data del 30 novembre 1966, indetto con decreto n. 3762 del 31 luglio 1967;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Farruggia Giuseppe, nato a Gela il 29 settembre 1921, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 8 gennaio 1971

*Il veterinario provinciale*: BONGIARDO

(584)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.